

Istat: indice dicembre 2025

Si comunicano gli indici necessari per l'aggiornamento dei canoni di locazione.

Comunichiamo che l'indice Istat di Dicembre 2025, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,1% (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 1,65 %.

(MP/ms)

Conto Termico 3.0 – Formazione da parte del GSE

Il GSE ha avviato un ciclo di webinar dedicati al Conto Termico 3.0 che affronteranno le principali novità sul tema. I webinar sono previsti settimanalmente fino alla metà del mese di febbraio ed i contenuti (comprensivi delle slide) sono disponibili nella sezione dedicata del sito del GSE – <https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico-3-0/webinar>

Il primo webinar (tenutosi il 12 gennaio) ha approfondito le regole applicative e fornito un'anteprima del Portaltermico 3.0. Gli altri si svolgeranno dalle 10.30 alle 12.30 nelle date: 26/01 – 3,10,17/02.

Segnaliamo il link per l'iscrizione, completo del calendario di tutti i webinar programmati: <https://webinargse.webex.com/webappng/sites/webinargse/webinar/webinarSeries/register/0d75656420a1428f910f6ccd86f4dbb8>

Il tema è inserito anche nel seminario tecnico di giovedì 5/02

nel pomeriggio, dal titolo “Industria 4.0 e conto termico 3.0” organizzato in associazione.

(SN/am)

Valutazione dei titoli iscritti in bilancio

L’art. 1 commi 65-67 della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha reintrodotto, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, **evitando la svalutazione** in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

La deroga (che ha carattere **facoltativo**) ricalca quelle già previste in passato in considerazione della situazione di turbolenza che aveva allora interessato i mercati finanziari, che ne rendeva inattendibili i valori (si veda, da ultimo, quella disposta dall’art. 45 comma 3-*octies* ss. del DL 73/2022 conv. L. 122/2022 per gli esercizi 2022-2024).

Si tratta, quindi, di una disciplina già nota alle imprese e ai professionisti che le assistono.

Sotto il profilo soggetto, la deroga si applica:

- in considerazione del riferimento ai “soggetti che non adottano i principi contabili internazionali”, ai soli soggetti che redigono il bilancio (**anche in forma**

abbreviata e micro) secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall'OIC;

- alle imprese del settore assicurativo. In questo caso, è previsto un apposito potere regolamentare in capo all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

Sotto il profilo oggettivo, la deroga riguarda i "titoli non destinati a permanere durevolmente" nel patrimonio dell'impresa. Rientrano, quindi, nell'ambito di applicazione della norma i titoli iscritti nell'attivo circolante, ordinariamente valutati, ai sensi dell'art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., al **minore tra il costo e il valore di** realizzazione desumibile dall'andamento del **mercato**.

Sulla base dei chiarimenti forniti in riferimento alle precedenti disposizioni derogatorie (in particolare, nel documento interpretativo OIC 11, che ha disciplinato – per le imprese diverse da quelle di assicurazione – le modalità attuative del regime di cui all'art. 45 comma 3-*octies* ss. del DL 73/2022 convertito), si ritiene che:

- rientrino nell'ambito di applicazione della norma **sia i titoli di debito che i titoli di capitale;**
- non ci siano preclusioni all'applicazione della deroga ai titoli non quotati;
- la deroga non si applichi agli strumenti finanziari derivati;
- la norma si applichi sia ai titoli iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, sia ai titoli acquistati nel corso dell'esercizio (e quindi non presenti nel portafoglio dell'ultimo bilancio regolarmente approvato), facendo riferimento, in tale ipotesi, per la valutazione, al costo di acquisto;
- la deroga possa essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato oppure a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa.

A fronte del regime derogatorio, è, poi, previsto l'obbligo (sia per le imprese assicurative che per le imprese che non operano nel settore assicurativo) di destinare a **riserva indisponibile** utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

Sotto il profilo temporale, la L. 199/2025 stabilisce che la deroga si applica "negli esercizi 2025 e 2026" e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, in riferimento ai **bilanci 2025 e 2026**.

Il regime è, dunque, introdotto per due esercizi consecutivi, a differenza di quanto avvenuto in passato, quando la deroga era introdotta per un solo esercizio e poi estesa a quelli immediatamente successivi tramite decreto ministeriale.

Peraltro (anche qui in discontinuità con il passato), la norma non fa riferimento, per giustificare la deroga agli ordinari criteri di valutazione previsti dal codice civile, alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari (che non si potrebbe prevedere per il 2026).

Sembra, poi, utile evidenziare che la L. 199/2025 **non pone limitazioni** in ordine all'applicazione della deroga, a eccezione di quella che attiene alla durevolezza della perdita di valore.

In particolare, non risultano esclusioni per i titoli già iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato e non svalutati in applicazione del regime derogatorio di cui all'art. 45 comma 3-*octies* ss. del DL 73/2022 convertito.

Bisogna, comunque, considerare che, come già osservato in riferimento alle proroghe dei precedenti regimi, l'applicazione per più esercizi della deroga sembra confermare che le perdite di valore dei titoli hanno carattere durevole.

In riferimento al bilancio 2025, il regime derogatorio sembra, quindi, trovare spazio di applicazione soltanto per i **titoli acquistati nel corso del 2025** e per i titoli già presenti nel

portafoglio dell'ultimo bilancio regolarmente approvato, ma valutati secondo gli ordinari criteri di valutazione.

Più in generale, la deroga "continuativa" alle disposizioni del codice civile che disciplinano i criteri di valutazione incide negativamente sulla valenza informativa e sulla comparabilità dei bilanci.

(MF/ms)

Dichiarazione IVA 2026: introdotti due modelli, uno semplificato

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2026, ha approvato i modelli di dichiarazione annuale IVA per l'anno 2025, introducendo una duplice architettura progettata per adattarsi a esigenze operative differenziate.

Modello IVA 2026: architettura completa – Il Modello IVA2026 rappresenta la versione integrale, con ventidue quadri (VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY, VZ) destinati a catturare l'intero articolato delle posizioni fiscali in materia IVA: liquidazioni periodiche, crediti, debiti, versamenti, sospensioni, operazioni intracomunitarie, esportazioni e ogni altra variante gestionale rilevante.

Modello IVA BASE 2026: la versione semplificata – Accanto al modello generale, l'Agenzia ha promosso il Modello IVA BASE2026, composto da un sottoinsieme di nove quadri (VA, VE,

VF, VJ, VH, VL, VP, VX, VT), destinato ai contribuenti che nel corso dell'anno hanno determinato l'imposta secondo le regole generali IVA senza ricorrere a regimi agevolati, opzioni di gruppo o operatività finanziaria complessa. La scelta di questa alternativa semplificata rappresenta un'estensione del principio di semplificazione già operante in altri adempimenti tributari e consente una compilazione più snella, pur mantenendo l'accuracy nei dati significativi.

Arrotondamento e indicazione degli importi – Tutti i modelli prescrivono l'indicazione degli importi in unità di euro con arrotondamento per eccesso ove la frazione decimale sia pari o superiore a 50 centesimi, per difetto in caso contrario. La regola riproduce fedelmente i principi matematici dettati dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, e dalla normativa comunitaria in materia.

Trasmissione telematica e modalità tecnico-operative – I soggetti che presentano telematicamente la dichiarazione, direttamente o tramite intermediari abilitati (di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998), devono trasmettere i dati secondo specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. L'intermediario incaricato è in ogni caso obbligato a rilasciare al contribuente una dichiarazione redatta su modelli conformi in struttura e sequenza a quelli formalmente approvati.

(MF/ms)

Valute estere: dicembre 2025

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2025 come segue:

	Per 1 Euro
Dinaro Algerino	151,9146
Peso Argentino	1694,0248
Dollaro Australiano	1,7634
Real Brasiliano	6,3806
Dollaro Canadese	1,6168
Corona Ceca	24,2593
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare	8,2491
Corona Danese	7,4696
Yen Giapponese	182,4971
Rupia Indiana	105,4131
Corona Norvegese	11,8428
Dollaro Neozelandese	2,0249
Zloty Polacco	4,2239
Sterlina Gran Bretagna	0,875

Nuovo Leu Rumeno	5,0913
Rublo Russo	0
Dollaro USA	1,1709
Rand (Sud Africa)	19,718
Corona Svedese	10,8956
Franco Svizzero	0,9332
Dinaro Tunisino	3,4146
Hryvnia Ucraina	49,4474
Forint Ungherese	384,97

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di dicembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)

Domanda rottamazione ruoli: pronto l'applicativo telematico per la trasmissione della richiesta

Il 20 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione l'**applicativo telematico** utile per trasmettere la domanda di rottamazione dei ruoli il cui termine scade il 30 aprile.

La c.d. rottamazione-*quinquies* è stata introdotta dall'art. 1

commi 82 e ss. della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) e riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023, dovendosi quindi fare riferimento alla data di consegna del ruolo e non alla data, spesso antecedente, in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

Il beneficio della rottamazione consiste nello stralcio di **qualsiasi sanzione amministrativa**, degli interessi compresi nei carichi (di norma si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.

A differenza delle rottamazioni precedenti, la rottamazione-*quinquies* è circoscritta ai carichi derivanti:

- da **liquidazione automatica** (artt. 36-*bis* del DPR 600/73 e 54-*bis* del DPR 633/72) e **controllo formale** (art. 36-*ter* del DPR 600/73) della dichiarazione;
- da contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;
- da sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge; come indicato nelle FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non rientrano nella rottamazione le multe irrogate dalla polizia locale).

Possono beneficiare della rottamazione anche i debitori **decaduti dalle rottamazioni precedenti** e dal c.d. saldo e stralcio, purché si tratti di carichi rientranti nella rottamazione-*quinquies*. Si deve però trattare di debitori non in regola con il pagamento delle rate al 30 settembre 2025; diversamente, bisogna continuare a pagare le rate del piano secondo le scadenze originarie.

L'Agente della riscossione fornisce informazioni **preventive sui carichi definibili**, in modo che i debitori sappiano quali carichi possono rottamare prima di trasmettere la domanda. Nello specifico:

- se si accede all'area riservata (ad esempio con SPID) cliccando sulla funzione dedicata alla definizione, "il servizio propone in automatico l'elenco dei carichi «rottamabili», con possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta";
- in ogni caso, quindi anche **attraverso l'area pubblica** del sito, è possibile chiedere il prospetto dei carichi definibili con indicazione delle somme dovute, prospetto che verrà in un secondo momento trasmesso via mail al debitore (si veda il comunicato stampa del 20 gennaio nonché le relative FAQ).

La trasmissione della domanda può avvenire solo in via telematica utilizzando l'applicativo **messo a disposizione sul sito** di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Premesso ciò:

- se si presenta domanda nell'area privata, il sistema evidenzia i carichi rientranti nella rottamazione;
- invece, se viene utilizzata l'area pubblica del sito, è possibile inserire nel form "i **soli documenti** che contengono almeno un carico rientrante nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi «definibile»" (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Sono previsti campi per la domiciliazione, all'interno dei quali sembra possibile indicare, ad esempio, la PEC o il telefono del professionista che assiste il contribuente (a cui sarà inviata la comunicazione di liquidazione degli importi).

Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall'area riservata "**EquiPro**" con le credenziali Entratel.

Nelle istruzioni presenti sul sito si precisa come il debitore **possa rottamare solo alcuni carichi** compresi nella medesima cartella di pagamento.

Nelle FAQ si specifica che se si rottamano solo alcuni carichi oggetto di una dilazione dei ruoli, dopo la domanda sarà possibile prendere contatto con gli uffici onde ottenere la rimodulazione del piano e poter continuare la dilazione per i debiti non rottamati, per scelta o per esclusione.

Se si accede all'area riservata compaiono subito i carichi

rottamabili

Presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso, quindi:

- non possono essere disposti **nuovi pignoramenti** e quelli in essere si sospendono;
- non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma restano valide quelle in essere;
- i **pagamenti** delle **pubbliche amministrazioni** possono essere erogati non operando il blocco di cui all'art. 48-*bis* del DPR 602/73;
- il **DURC** può essere rilasciato;
- viene meno il divieto di compensazione per ruoli scaduti (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2024 n. 54).

Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.

(MF/ms)

CBAM: sistema a regime dal 1° gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026 è entrato pienamente in vigore il **Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)**, il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere, uno dei pilastri del Green Deal e della politica climatica dell'Unione. Dopo la fase transitoria, è raggiunta la fase operativa definitiva, con obblighi economici sugli **importatori di prodotti ad alta intensità energetica: acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica.**

Il sito ministeriale di riferimento è questo: [cliccare qui](#).

L'importazione di merci CBAM nel territorio doganale dell'UE è possibile solo per gli importatori che hanno ottenuto lo STATUS DI DICHIARANTI AUTORIZZATI.

Si sottolineano due disposizioni che rilevano sugli adempimenti dichiarativi definiti dalla Commissione Europea:

▪ Esenzione per soglia quantitativa alle importazioni di merci CBAM

Gli importatori – inclusi i soggetti in possesso della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato – sono esentati dagli obblighi CBAM qualora la massa netta complessiva delle merci importate, rientranti nel campo di applicazione del Regolamento, non superi cumulativamente la soglia di 50 tonnellate in un determinato anno civile.

▪ Deroga transitoria

È prevista una deroga transitoria (art.17) che consente all'importatore o al rappresentante doganale indiretto, che abbia presentato la richiesta di qualifica di dichiarante CBAM autorizzato entro il 31 marzo 2026 di continuare temporaneamente a effettuare importazioni fino all'adozione della decisione da parte dell'Autorità Nazionale Competente. Si ricorda che l'obiettivo del CBAM è evitare il fenomeno della delocalizzazione delle produzioni verso Paesi con standard ambientali meno stringenti, e garantire condizioni di concorrenza eque tra imprese europee e extra-UE, internalizzando il costo delle emissioni di CO₂ nei prodotti importati.

A completamento si segnala infine il [sito di riferimento dell'Agenzia delle Dogane](#).

(SN/am)

RAEE: novità fra dicembre 2025 e gennaio 2026

A dicembre è stato approvato l'Accordo di Programma che definisce le modalità di gestione dei RAEE per gli operatori del commercio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che è **in vigore dal 1° gennaio 2026**. Il nuovo quadro introduce importanti **novità, sia economiche sia operative**, incentrate su tre pilastri strategici: efficienza operativa, capillarità territoriale e comunicazione ai cittadini; quest'ultima è in particolare riconosciuta come la leva principale per **aumentare i volumi di rifiuti elettronici conferiti correttamente alla distribuzione**. Le misure sono state condivise dalle principali associazioni di categoria della distribuzione, dei produttori di AEE e delle aziende della raccolta e dal CdC RAEE.

Tutte le novità su questo punto sono consultabili sul [sito del Cdc Centro di Coordinamento Raee](#).

Inoltre si segnala che il 24 gennaio 2026 entra in vigore il D.lgs. 7 gennaio 2026, n. 2 (attuazione della direttiva (UE) 2024/884 che modifica la direttiva 2012/19/UE sui Raee) che reca modifiche al D.Lgs. 49/2014. Contiene la nuova **definizione di RAEE storici**.

In base alla nuova formulazione, sono considerati storici:

- 1) i RAEE derivanti da AEE di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), diverse dai pannelli fotovoltaici immesse sul mercato il **13 agosto 2005 o anteriormente a tale data**;
- 2) i RAEE derivanti da AEE di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato **prima del 15 agosto 2018** e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore.

Le informazioni complete si trovano [sulla pagina dedicata di Ecocamere](#).

Comunicazione di servizio per le aziende: problema ricezione mail

Informiamo le aziende associate che dal 12 al 19 gennaio 2026 abbiamo avuto dei problemi di ricezione mail.

Chi non avesse avuto risposta all'invio di una mail in questo lasso di tempo può chiamare in Associazione o reinviare la mail.

Grazie della collaborazione
(MP/am)

Fringe benefit: confermata la soglia a 1.000/2.000 euro anche per il 2026

Anche per il 2026 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i dipendenti resta a 1.000 euro o a 2.000 con figli a carico.

L'art. 1 commi 390 – 391 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che non ha subito alcuna modifica ad opera della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), ha infatti previsto l'**incremento della soglia** di non imponibilità dei fringe benefit per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027.

Fermo restando il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, l'art. 51 comma 3 del TUIR dispone, a regime, che non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a **258,23 euro**; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

L'art. 1 comma 390 primo periodo della L. 207/2024 ha tuttavia disposto che, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR, "non concorrono a formare il reddito, entro il **limite complessivo di 1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale".

L'art. 1 comma 391 secondo periodo della citata legge ha inoltre previsto che il suddetto limite sia "**elevato a 2.000 euro** per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2" del TUIR.

Pertanto per ciascun periodo d'imposta 2025, 2026 e 2027, la misura della suddetta soglia è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 4/2025 (§ 2.7), ha chiarito che l'ammontare del limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 comma 2 del TUIR, considerando anche i figli nati **fuori del matrimonio**, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni

logico-sistematiche, i figli conviventi del coniuge deceduto.

La L. 207/2024 ha inoltre ampliato, per tutti i dipendenti (con o senza figli a carico), l'ambito oggettivo di applicazione della **soglia di esenzione** dei fringe benefit.

Non concorrono infatti a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche "le somme erogate o rimborsate" dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:

- "delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale";
- "delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale".

L'art. 1 comma 390 della L. 207/2024 dispone che l'incremento del limite, comprensivo delle utenze domestiche e delle spese per affitto o interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale, operi "**in deroga** a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo," del TUIR.

In virtù di tale disposto, resta, quindi, fermo il principio secondo cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette o delle spese per locazione/interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l'**intero valore rientra** nell'imponibile fiscale.

Ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente senza figli a carico, e dei suddetti rimborsi, nel periodo d'imposta 2026 sia pari a 1.300 euro, l'importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è pari a 1.300 euro (non quindi solo per l'**eccedenza** di 300 euro rispetto al limite di 1.000 euro).

Sotto il profilo della **documentazione**, per l'attuazione dell'incremento della misura sia per i dipendenti con figli che senza, i datori di lavoro devono fornire informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Per i dipendenti con figli, il maggior limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

(MF/ms)